



LA VOCE dell'**AGORÀ**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

MALEDETTO VIRUS

di Tommaso Servetto


Maledetto mi-
crobo sinora ti
ho perdonato di
tutto nella speranza che
la nostra pazienza ti de-
terminasse alla ragione e
a tornartene a casa tua
lasciandoci in pace.

Ti ho perdonato di
avere devastato l'ambito
lavorativo in generale
obbligandomi, come
tante e forse tutte le ca-
tegorie di lavoratori, a
decuplicare gli sforzi per
riuscire a tenere in piedi
la baracca anche costrin-
gendomi a limitare gli
accessi in quella che con-
sidero un po' casa mia: il
Tribunale.

Ti ho perdonato la ge-
neralizzata paura, che
hai ingenerato nella col-
lettività, paura di incon-
trarti in qualche angolo
remoto costringendoci a
casa con l'incubo anche
solo di sfiorarti.

Ti ho perdonato il fatto
che hai chiuso milioni di
studenti a casa facendo-
gli perdere la bellezza
della scuola socializzante
e, di fatto, facendogli
perdere un anno di istru-
zione nonostante gli
sforzi degli insegnanti.

Ti ho perdonato la co-



L'Avvocato Ezio Audisio

strizione ad andare in
giro mascherati facen-
domi perdere la grade-
volezza degli incontri con
gli altri, che spesso non
riconosco, il sorriso, l'ab-
braccio.

Ti ho perdonato il
bombardamento psicolo-
gico a cui siamo sottopo-
sti ogni giorno quando ci
parlano di te che giron-
zoli come un folletto da
un posto all'altro.

Quello che non ti per-
dono, maledetto mi-
crobo, sono le persone
che ti sei portato via,

l'hai fatta grossa! E in più
ora ti detesto: ti sei por-
tato via un caro amico
che stimavo e apprez-
zavo: l'avvocato Ezio Au-
disio.

Ero particolarmente le-
gato ad Ezio sin da
quando, giovani prati-
canti, preparavamo in-
sieme l'esame orale da
Procuratore.

Ricordo come fosse ieri
le numerose telefonate
quotidiane per confron-
tarsi sui vari argomenti.
Erano più le mie perché
quello bravo era Lui ed io

attingevo al Suo sapere.

Lui già faceva parte di
uno studio condotto da
un grande maestro quale
l'avvocato Cesare Zac-
cone e superato l'esame
venne immerso nel la-
voro che lo impegnava
moltissimo e cominciava
a darmi buca alle partite
di calcio.

E sì, perché pochi lo
sanno, Ezio era un fortis-
simo centravanti, scat-
tante, veloce e rapido
alla Paolo Rossi, anche
se Lui, per la sua fede

granata, preferiva essere
accostato al mitico Paolo
Pulici.

Tutti in questi giorni lo
hanno ricordato per quel
bravo avvocato che era
diventato e per la delica-
tezza dei processi in cui
si è cimentato, io non
potrei aggiungere nulla
di più.

Io porterò nel cuore un
amico gentile, garbato
con il modo di fare ele-
gante tant'è che per la
squadra di calcio era "il
principino".

Mi arrabbiavo quando
arrivava trafelato a par-
tita iniziata (se non tra il
primo e il secondo
tempo) e mi costringeva
prendere il suo posto,
senza averne io la ben-
ché minima qualità, ma
poi lui entrava, faceva
goal e tutto finiva in glo-
ria.

Caro Ezio, stavolta la
partita è finita troppo
presto ma, finché hai
partecipato, lo hai fatto
tra i migliori in campo e
solo lo sgambetto del-
l'ignobile microbo ti ha
costretto ad uscire. ...
adesso puoi giocare con
Maradona.

Stai sereno perché,
come mi ripeteva il mio
nonno: "Col lassù ai fà la
part a tuti" (Quello lassù
dà a ciascuno la sua
parte) e quella che ha
dato a Te sarà per noi di
un bel ricordo mentre
per il microbo vigliacco ci
sarà presto, speriamo, il
cartellino rosso con igno-
minia, e lo ricorderemo
con disprezzo.

Reati fiscali: occorre la consapevolezza del superamento della soglia di punibilità

di Giulia Mondino

**Cass. pen., Sez. III,
28.11.2019 n. 9959**

Nel pronunciarsi in merito
al reato di omessa dichiara-
zione di cui all'art. 5 D.Lgs.
74/2000, con la sentenza in
commento la Suprema
Corte conferma l'orienta-
mento giurisprudenziale
espresso sino ad oggi in
senso maggioritario circa la
natura giuridica di elemento
costitutivo del reato delle
soglie di punibilità previste
dalle fattispecie penali fi-
scali.

Il corollario che se ne
trae, ricorda la Corte, con-
cerne l'imprescindibilità -
al fine di addivenire ad una
pronuncia di condanna - di

un accertamento circa la
consapevolezza dell'agente
di superare con la propria
condotta di evasione gli im-
porti previsti dalle norme,
rilevando evidentemente in
senso scriminante, in ipo-
tesi, documentati errori di
calcolo dell'imposta evasa.

La qualificazione delle so-
glie di punibilità, previste
dal legislatore al fine di ri-
servare l'intervento penale
agli illeciti maggiormente
lesivi degli interessi econo-
mici dello Stato, nel senso
considerato sottende una
concezione degli illeciti in
questione come reati di
danno e non già di mero pe-
ricolo, dovendo individuarsi
il bene giuridico tutelato nel

patrimonio pubblico, la cui
lesione deve necessaria-
mente riflettersi - nella mi-
sura imposta dalle soglie -
nella rappresentazione e
volizione del contribuente.

Non è consentito, per-
tanto, imputare oggettiva-
mente all'agente i
superamenti dell'imposta
evasa previsti per la consu-
mazione dell'illecito, come
in passato parte della giuri-
sprudenza di legittimità
aveva argomentato optando
per la natura di condizione
estrinseca di punibilità di
tali elementi, essendo al
contrario richiesta la prova
della sussistenza del dolo
anche rispetto a tale pro-
filo.

Prescrizione del reato e statuizioni civili in appello

di **Alessio Pergola**

Corte di Appello di Lecce, Sezione Unica Penale, Ordinanza, 6 novembre 2020

Con il provvedimento in commento, la Corte d'Appello di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., e in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 578 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili.

Tale norma, a giudizio del Giudice d'Appello, si porrebbe in contrasto con il "diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria", così come

delineato all'art. 6, comma 2 CEDU, il cui fine, tra i tanti, è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato "interrotto" un procedimento penale, dall'essere trattate dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato.

Tale situazione verrebbe a delinearsi quando vi sia stata la conclusione di un procedimento penale con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e, contestualmente, imposizione di una responsabilità civile per il pagamento di un risarcimento alla vittima.

Sul punto, i Giudici della Corte d'Appello di Lecce pongono l'attenzione su una recente sentenza della Corte Edu (Pasquini contro San Marino, n. 23349/17, sentenza della III Sezione della Corte EDU del 20.10.2020).

Si trattava di un caso in cui il ricorrente, condannato in primo grado, non solo penalmente ma anche a risarcire il danno nei confronti della costituita parte civile, in sede di appello si vedeva dichiarare estinto il reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, sulla base

dell'art. 196-bis del codice di procedura penale sanmarinese, il cui testo è del tutto analogo al richiamato art. 578 del codice di rito italiano.

I giudici di Strasburgo riscontravano la violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU: infatti, la presunzione di innocenza sarebbe lesa ogni qual volta una pronuncia che non abbia accertato la penale responsabilità dell'imputato, contenga comunque "un'opinione di colpevolezza" o comunque un giudizio di "probabilità" circa la sua penale responsabilità.

Nel caso oggetto della pronuncia della Corte EDU, le parole usate dal Giudice d'Appello nel decidere in materia di risarcimento erano tali da far rappresentare il comportamento del ricorrente come riconducibile alle condotte descritte nel capo di imputazione, in evidente contrasto con la cessazione delle relative imputazioni a causa dello spirare del termine di prescrizione.

E ancora, la Corte d'Appello di Lecce dubita della legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. anche in riferimento alla recente direttiva emanata dall'Unione Europea (direttiva del Parlamento e del Consiglio 2016/UE/343

del 9.3.2016, entrata in vigore il 1.4.2016), in tema di presunzione di innocenza.

In particolare, l'art. 3, rubricato "Presunzione di innocenza", stabilisce che gli Stati Membri assicurano che sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. Infatti, il Considerando 16 della direttiva chiarisce che la presunzione di innocenza sarebbe violata in ipotesi di decisioni giudiziarie diverse da una sentenza di condanna che presentino l'imputato come colpevole.

Da ultimo, si evidenzia che la Corte d'Appello di Torino, con una recente pronuncia del 25.11.2020, dichiarando di non doversi procedere nei confronti di due imputati in ordine al reato a loro ascritto per essere, il medesimo, estinto per intervenuta prescrizione, ha eliminato le statuizioni civili disposte in primo grado, verosimilmente disapplicando l'art. 578 c.p.p., in virtù del 'primato' del diritto comunitario.

Si è in attesa della motivazione della sentenza per verificare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d'Appello di Torino.

MASSIME PENALI

di **Edda Barbero**

Tenuità del fatto per tutti i reati senza pena minima

Corte Costituzionale 21 luglio 2020, n. 156

Chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p. e la fattispecie di ricettazione di lieve entità prevista dall'art. 648 II comma, c.p., la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis c.p. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non ne consente l'applicazione ai reati per cui il legislatore non ha previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Più in particolare, costituisce violazione del principio di eguaglianza consentire l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131 bis c.p. a fattispecie caratterizzate da un

massimo edittale di pena detentiva non superiore a 5 anni e da un minimo di 6 mesi e, al contempo, precluderla con riguardo alla ricettazione attenuata, che prevede un massimo edittale di pena detentiva di 6 anni, perciò superiore al limite posto dall'art. 131 bis c.p.

Infatti, in assenza di previsione legislativa, il minimo edittale che opera per la fattispecie in parola, pari a 15 giorni di reclusione, come previsto dall'art. 23, I comma c.p. è indicativo della minima offensività che accompagna le condotte di ricettazione attenuata.

Ne deriva l'irragionevolezza della preclusione dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. ai reati connotati da una minima potenzialità lesiva, per cui trova applicazione il minimo assoluto previsto dall'art. 23, I comma c.p.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cagno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

COME ORIENTARSI COL COVID

a cura di **Roberto Giordano**

EMERGENZA COVID: DEPOSITO TELEMATICO E VIA PEC, APPELLO CARTOLARE E SOSPENSIONE PROCEDIMENTI CAUSA COVID (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e D.L. 9 novembre 2020, n. 149)

DECRETO RISTORI:

novità in tema di processo penale telematico (<http://pst.giustizia.it/PST/>):

- **DEPOSITO ATTI EX ART. 415 BIS C.P.P.:** esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico. **Vietato il deposito via PEC.**
- **IL DEPOSITO A MEZZO PEC:** per tutti gli altri atti diversi da quelli per cui è previsto il deposito presso il portale, è consentito con valore legale mediante PEC.

DECRETO RISTORI BIS:

- **APPELLO SOLO CARTOLARE:** al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte d'Appello decide in camera di consiglio, senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori;
- **ADEMPIMENTI PRE-UDIENZA CARTOLARE:** il pubblico ministero presenta conclusioni scritte via PEC alla cancelleria della Corte d'Appello entro il decimo giorno precedente l'udienza; la cancelleria le deve immediatamente trasmettere via PEC ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono a loro volta presentare conclusioni scritte con le stesse modalità;
- **CAMERA DI CONSIGLIO VIRTUALE E DECISIONE:** giudici del collegio non presenti fisicamente. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.
- **RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE:** le parti private o il pubblico ministero possono formulare richiesta di discussione orale entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza mediante trasmissione della richiesta via PEC alla cancelleria; l'imputato può manifestare la volontà di comparire;
- **SOSPENSIONE PROCEDIMENTI PENALI:** giudizi penali sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza giustificata da obbligo di quarantena o da sottoposizione a isolamento fiduciario per COVID-19 di:
 - testimone,
 - consulente tecnico,
 - perito
 - dell'imputato in procedimento connesso
- **SOSPENSIONE PRESCRIZIONE E TERMINI CUSTODIA CAUTELARE:** Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi la prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 del c.p.p..
- **LIMITI SOSPENSIONE:** differimento udienza non oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.
- **LIMITI IN MATERIA CAUTELARE:** Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6 c.p.p. non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

Le misure adottate appena riportate resteranno in vigore fino allo scadere dello stato di emergenza, che attualmente è dichiarato sino al 31 gennaio 2021

ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D'UFFICIO INSUFFICIENTE PER DICHIARARE L'ASSENZA DELL'IMPUTATO

di **Roberta Maccia**

**Cass. Pen.,
Sez. Unite,
sent. 17.08.2020
n. 23948**

La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite è "se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all'art. 420 bis c.p.p., integri di per sé presupposto idoneo l'intervenuta elezione da parte dell'indagato di domicilio presso il difensore d'ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi, con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o dei suoi atti".

La questione riguarda un'elezione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio in epoca antecedente alla modifica dell'art. 162 c.p.p. (il quale oggi prevede che la stessa abbia effetto solo con l'assenso del difensore in ordine all'elezione).

Secondo un primo orientamento, la conoscenza rilevante ai fini del processo in assenza non può trarsi dalla cognizione di un atto posto in essere dalla Polizia Giudiziaria prima della formale iscrizione nel registro delle notizie di reato e, quindi, dell'inizio del procedimento: ciò, in quanto la conoscenza del procedimento deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. L'indirizzo maggioritario ritiene che si possa procedere in assenza, nei confronti di colui che abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, in quanto dall'elezione di domicilio deriverebbe una presunzione assoluta di conoscenza del processo.

La Corte ha aderito al primo orientamento dopo avere affrontato un interessante excursus della normativa in tema di garanzie dell'effettiva partecipazione dell'imputato al processo penale.

Felice Natale e sereno 2021 dal Comitato di Redazione

Vi proponiamo di sostenere la Fondazione FORMA onlus (www.fondazione-forma.it-c.f. 97661140018) che da anni offre speranza e sostegno concreto ai bambini ricoverati presso l'ospedale Regina Margherita.



Fondo patrimoniale: i paletti della Corte

di Laura Peyra

Cass. Civ. Sez. I,
Ord. 27.04.2020 n. 8201

Il fondo patrimoniale è un tipo particolare di convenzione attraverso la quale determinati beni possono essere destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. I coniugi possono infatti creare un patrimonio separato che abbia tale specifica destinazione, prima o durante il matrimonio. Detta possibilità è oggi prevista anche per i componenti dell'unione civile omosessuale. Inoltre, anche un terzo estraneo ai componenti del nucleo familiare può costituire un fondo a tale scopo, sia per testamento sia con atto tra vivi, ma in tale caso il fondo dev'essere accettato dai coniugi con atto pubblico. Le modalità di costituzione sono, come si è detto, estremamente varie, tutte però a tutela delle esigenze economiche familiari. I beni che possono essere destinati al fondo sono immobili, mobili registrati, denaro e titoli di credito. Si tratta, dunque, di un patrimonio destinato ad uno scopo specifico, e separato, poiché i beni facenti parte del fondo patrimoniale sfuggono al pignoramento da parte dei creditori, salvo che il debito non sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Proprio al fine di pro-

teggere i beni costituenti il patrimonio familiare si è recentemente ampliato il ricorso a tale forma di tutela, talvolta anche in modo improprio, abusandone, al solo fine di rendere i beni non aggredibili dai creditori. È evidente, però, che l'efficacia del menzionato istituto è strettamente correlata alla tempestività dell'effettuazione.

L'ordinanza n. 8201/2020 della Suprema Corte si pronuncia su ricorso dell'Istituto di Credito che aveva sottoposto a pignoramento quote di proprietà immobiliari facenti parte di un fondo patrimoniale. La Banca riteneva infatti che il proprio credito, derivante dalla concessione di un finanziamento erogato a uno dei coniugi per lo svolgimento di attività imprenditoriale, fosse anche destinato al soddisfacimento delle esigenze della famiglia. La Corte di Cassazione ha statuito che se il credito per cui si procede rientra nell'attività professionale dalla quale il debitore ricava il reddito occorrente anche per il mantenimento della famiglia e quindi solo indirettamente destinato a far fronte alle proprie esigenze familiari, non è consentito il pignoramento del fondo patrimoniale. La pronuncia rende quindi più stringente la tutela dei beni che i coniugi intendono preservare.

MASSIME

a cura di Chiara Cogno

L'AVVOCATO CHE NON ADEMPIE IL MANDATO È SANZIONATO CON LA CENSURA

Cass. Civ. Sez. Unite,
Sent. 28.04.2020 n. 8242

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8242/2020, nel confermare la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, ha chiarito che qualora l'avvocato si sia reso protagonista di illeciti disciplinari di notevole gravità, per un consistente lasso di tempo e senza ravvedimento, debba essere applicata la sanzione disciplinare della censura e non quella meno grave dell'avvertimento. La fattispecie vede coinvolto un avvocato al quale era stato conferito l'incarico di procedere giudizialmente per l'accertamento del rapporto di lavoro. Malgrado le ripetute richieste di informazioni da parte della cliente, falsamente rassicurata sull'andamento della causa, non si era mai attivato al deposito del ricorso. La sanzione è stata dunque ritenuta adeguata rispetto alla condotta omissiva posta in essere, dato che, in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna. Inoltre, l'illecito sussiste indipendentemente dal verificarsi del danno per la parte assistita. La sanzione, e la sua misura, vanno determinati in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense.

L'INFEDELTÀ CONIUGALE ANCHE SENZA ADDEBITO PUÒ DAR LUOGO AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Cass. Civ. Sez. VI,
Ord. 19.11.2020 n. 26383

La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva. È però necessario che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. Ovviamente la lesione di tali diritti deve essere provata nel processo.

L'inquilino che molesta i vicini può essere sfrattato

Corte di Cassazione
Sez. III Civile
Ordinanza 22860/2020
in data 20/10/2020

La Suprema Corte con la menzionata ordinanza ha rigettato il ricorso proposto dal conduttore avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova, a sua volta reiettiva del gravame contro la sentenza di primo grado che ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione abitativa con conseguente condanna dell'inquilino al rilascio dell'immobile per inadempimento contrattuale, avendo egli posto in essere comportamenti eccedenti la normale tollerabilità.

Nel caso di specie infatti il conduttore aveva molestato i vicini abusando della casa locata in violazione del disposto dell'art. 1587 c.c. tanto che il locatore, se avesse tollerato le molestie, avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nei confronti dei vicini ed essere chiamato a risponderne come di fatto proprio.

Poiché la normativa codicistica prevede tra le obbligazioni principali del conduttore "prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene", la Suprema Corte ritiene che la condotta inadempiente ai fini della risoluzione contrattuale possa essere integrata anche da un solo grave episodio, quale ad esempio insulti ad un altro condomino, imbrattamenti con vernice alla porta di quest'ultimo o affissione di cartelli con ingiurie.

CASA CONIUGALE ALLA MADRE ANCHE SE IL FIGLIO RIENTRA SALTUARIAMENTE

Corte di Cassazione,
Sez. VI Civile,
Ordinanza del
27/10/2020, n. 23473

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda il controricorso presentato dal marito avverso la decisione della Corte d'Appello che aveva assegnato la casa alla moglie nonostante il figlio tornasse a casa solo saltuariamente in quanto viveva altrove.

Evidenza in particolare il marito che non solo non vi è convivenza stabile del figlio con la madre ma che vengono violati l'art. 3 della Costituzione perché si discriminano i figli maggiorenni indipendenti economicamente e l'art. 42 della Costituzione che tutela la proprietà privata.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata, respinge la domanda del marito evidenziando che è di competenza esclusiva del giudice di merito l'accertamento di fatto che il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente, torni presso la casa familiare a cadenza settimanale e che, essendo tale accertamento insindacabile, "deve ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione. Non si ravvisa alcuna violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversità delle condizioni (figlio maggiorenne autosufficiente e non)".